

Comune di Azzano S. Paolo (Bergamo)
Piano Regolatore Cimiteriale

Norme Tecniche di Attuazione

INTRODUZIONE

Si intendono integralmente richiamati leggi e regolamenti nazionali che disciplinano la materia sotto gli aspetti sanitari e della polizia mortuaria.

Per quanto non espressamente previsto o disciplinato dalle presenti Norme, a livello locale si fa riferimento e si richiamano:

il nuovo Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato dal Consiglio Comunale di Azzano S. Paolo con deliberazione n° del, composto da n° articoli suddivisi in sei Titoli e da 3 Allegati; in particolare il Titolo III (Cimiteri, Piano regolatore cimiteriale, Inumazioni)

il Titolo IV (Concessioni, Tumulazioni, Criteri di assegnazione di loculi, ossari, tombe, cappelle ed aree, Durata della concessione), il Titolo V (Esumazioni ed Estumulazioni, Cremazioni, Ordinamento dei servizi, Polizia del cimitero) e il Titolo VI (Imprese e lavori privati nel cimitero);

il Decreto Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n° 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" che specificatamente dedica il Capo X alla Costruzione dei cimiteri, Piani cimiteriali, Disposizioni tecniche generali, il Capo XI alla Camera mortuaria, il Capo XII alla Sala per autopsie, il Capo XIII all' Ossario comune, il Capo XIV alla Inumazione, il Capo XV alla Tumulazione, il Capo XVI alla Cremazione, il Capo XVIII alle Sepolture private nei cimiteri, il Capo XX ai Reparti speciali entro i cimiteri;

la Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n° 24 esplicativa del Regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10/9/1990 n° 285 in specie relativamente ai criteri di determinazione dell' area cimiteriale (punto 10), alle indicazioni tecniche per locali e strutture di servizio cimiteriale (punto 12), alla revisione di criteri costruttivi per i manufatti a sistema di tumulazione (punto 13), agli impianti di cremazione, cinerario comune e nicchie cinerarie (punto 14), alla ristrutturazione di cimiteri esistenti (punto 16);

la Legge regionale 18 novembre 2003 n. 22 "Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali";

il Regolamento Regione Lombardia 9 novembre 2004 n. 6 "Regolamento in materia di attività

funebri e cimiteriali” e relativi tre allegati;

la Deliberazione attuativa della Giunta regionale 21 gennaio 2005 n° VII/20278;

la Circolare Giunta regionale – Direzione Sanità n. 21/SAN del 30 maggio 2005 contenente indirizzi applicativi;

il Regolamento Regione Lombardia 6 febbraio 2007 n. 1 “Modifiche al regolamento regionale 9 novembre 2004 n° 6 – Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali” e relativi due allegati.

TITOLO I° - NORME GENERALI

Art.1 Campo di operatività

Il Piano Regolatore Cimiteriale, redatto ai sensi del D.P.R. n° 285 del 10/9/1990 e recependo le indicazioni della Circolare n° 24 del 24/6/1993 del Ministero della sanità, si applica al cimitero di Azzano S. Paolo, ubicato nel territorio comunale di Bergamo, in via per Azzano, e al relativo intorno che per vicinanza o rapporto ne è in qualche modo influenzato e coinvolto (area di accesso antistante il cimitero con parti pedonali, a verde, a parcheggio; area ricompresa nella fascia di rispetto di cui all' art. 57 del D.P.R. 10/9/1990 n° 285).

Qualsiasi intervento di trasformazione edilizia ed urbanistica all' interno delle aree come sopra definite è soggetto alle indicazioni e alle prescrizioni contenute nelle presenti Norme, negli elaborati di Piano nonché nel citato Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione consiliare n° del che qui si intendono integralmente richiamati.

Le previsioni devono inoltre trovare favorevole riscontro nelle indicazioni del vigente P.R.G. di Bergamo, particolarmente per quanto attiene la fascia di rispetto, l' accessibilità, la nuova viabilità locale, e successivamente nel nuovo strumento urbanistico generale di Bergamo (P.G.T.) attualmente in fase di adozione.

Art.2 Modalità di attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale

Il Piano viene attuato mediante:

- il conforme uso delle aree, dei campi e delle costruzioni esistenti;
- l' elaborazione di piani attuativi di dettaglio;
- la conforme realizzazione di nuovi interventi edilizi sia da parte pubblica che privata su terreni in concessione. Sarà oggetto di specifico progetto la realizzazione dell' ampliamento del cimitero indicato dal Piano; in tale sede dovranno essere ripresi ed eventualmente approfonditi gli studi sulla natura fisico-chimica del terreno ed acquisite le conoscenze sulle falde acquifere presenti richiesti dall' art. 55 del Decreto Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n° 285;
- la realizzazione pubblica di infrastrutture e servizi;
- l' attuazione di regolari e programmate operazioni atte a garantire le rotazioni di legge;
- l' attuazione di specifici interventi di valorizzazione e recupero degli immobili esistenti nonché di risanamento e di adeguamento funzionale;
- il mantenimento e l' arricchimento del verde e del patrimonio arboreo;
- l' esecuzione di adeguate e puntuali opere manutentive su aree e costruzioni da parte del

Comune e dei privati secondo le rispettive competenze.

Art. 3 Autorizzazione per l' esecuzione degli interventi

Le concessioni a costruire e le autorizzazioni, ove necessarie, sono rilasciate dal Dirigente competente previo parere dell' Ufficio Servizi Cimiteriali come disposto nel Titolo III del Regolamento di Polizia mortuaria.

All' A.S.L. rimangono ovviamente le competenze attribuite con Decreto Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n° 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e confermate dalla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n° 24 esplicativa del Regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10/9/1990 n° 285.

Per le semplici riparazioni, pulitura dei monumenti, lapidi, croci ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione basterà ottenere l' autorizzazione scritta dell' Ufficio Servizi Cimiteriali.

Art. 4 Sepolture ad inumazione

Le sepolture per inumazione si distinguono in sepolture in campo decennale adulti (gratuite, della durata di 10 anni), sepolture in campo ventennale bambini (gratuite, della durata di 20 anni), e in sepolture in concessione ventennale adulti (onerose, della durata di 20 anni).

Il Piano cimiteriale destina alle prime e alle terze parte del Campo D; alle seconde parte del Campo A come indicato negli elaborati grafici.

Nel Campo B è inoltre presente un' area riservata all' Ordine religioso delle Suore Domenicane di clausura, ove le relative defunte vengono sepolte con il sistema dell' inumazione.

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità compresa fra 1,50 e 2,20 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 2,20 metri e la larghezza di almeno 0,80 metri. Devono distare l' una dall' altra almeno metri 0,30 per ogni lato (art.15 punto 5 del Regolamento regionale n° 6/2004).

Le fosse per inumazione di cadaveri di età inferiore ai 10 anni hanno una profondità compresa fra 1 e 1,50 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 metri e la larghezza di 0,50 metri. Devono distare l' una dall' altra almeno metri 0,30 per ogni lato (art.15 punto 6 del Regolamento regionale n° 6/2004).

L' utilizzo dei campi avverrà secondo lo schema predisposto dal Piano Regolatore Cimiteriale, di cui le presenti Norme fanno parte.

Per un buon esito dell' intervento, prima di eseguire lo scavo delle fosse per l' inumazione si procederà alla formazione dei vialetti e alla posa in opera dei cordoli relativamente all' intero campo ovvero ad una porzione significativa dello stesso.

Il Piano regolatore cimiteriale ha inoltre individuato un' area dedicata al seppellimento di nati morti, prodotti abortivi e parti anatomiche riconoscibili.

Come previsto ai punti 8 e 9 dell' art. 15 del già citato regolamento n°6/2004, per i primi si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l' una e l' altra fossa di non meno di 0,30 metri per ogni lato; per le seconde si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l' una dall' altra purchè con profondità di almeno 0,70 metri.

Art. 5 Campi di inumazione decennali e ventennali

L' utilizzo dei campi avverrà con le modalità indicate al Capo XIV art. 68 e seguenti del Decreto Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n° 285 e secondo lo schema predisposto dal Piano Regolatore Cimiteriale, di cui le presenti Norme fanno parte.

Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo in materiale resistente agli agenti atmosferici fornito e messo in opera dal Comune di Azzano S. Paolo.

Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile portante un numero progressivo e l'anno di seppellimento, con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della sua data di nascita e di morte.

Per questa e per tutte le altre forme di sepoltura il nome e cognome del defunto che devono comparire sulla cassa, sulle targhette e/o sulle lastre sono quelli risultanti all' anagrafe del comune e non possono in alcun modo essere sostituiti da eventuali soprannomi.

Art. 6 Monumento copritomba

Sulle sepolture ad inumazione decennale e su quelle ad inumazione ventennale bambini, in sostituzione del cippo, potrà essere realizzato a cura e spese dei congiunti del defunto un sobrio monumento copritomba di superficie complessiva impermeabile non superiore ai due terzi della superficie della fossa con eventuale alzatina di altezza massima cm. 50.

Sulle sepolture in concessione ventennale adulti il concessionario è obbligato, a propria cura e spese, a porre in opera in sostituzione del cippo, entro il termine perentorio di 6 mesi dalla inumazione della salma, a pena di decadenza, un monumento copritomba con caratteristiche rapportate alla maggiore durata della sepoltura, di superficie complessiva impermeabile non superiore ai due terzi della superficie della fossa con eventuale alzatina di altezza massima cm. 50.

Sul monumento dovranno comunque essere riportati i dati richiamati al precedente articolo.

I monumenti copritomba devono possono fare riferimento agli schemi allegati in coda alle

presenti norme tecniche di attuazione del Piano.

Art. 7 Sepolture a tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, resti o ceneri in manufatti costruiti in opera o prefabbricati con caratteristiche idonee allo scopo (loculo, tumulo o nicchia per ceneri e ossa).

Ogni nuova sepoltura a tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non possono essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70, larghezza m. 0,75. Le camere in cemento devono inoltre avere una pendenza verso l' interno del due per mille.

Colombari, cripte e tombe in genere dovranno essere realizzati in modo che tumulazioni ed estumulazioni possano essere eseguite con le modalità indicate all' art. 16 del Regolamento regionale n° 6/2004, con loculi idonei ad ospitare un solo feretro e aventi caratteristiche e requisiti indicati agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre n. 285, all' art. 16 e nell' Allegato 2 del Regolamento regionale n°6/2004 così come modificato dall' Allegato 2 del Regolamento regionale n° 1/2007.

Per le tombe esistenti che non si trovassero nelle condizioni esplicitate al 4° comma del sopra richiamato art. 16 perché prive di accesso indipendente ai loculi è prevista la deroga di cui all' 8° comma del medesimo articolo.

Art. 8 Le sepolture private a tumulazione ad uno, due o più posti e per famiglie

Rientrano in questa categoria le tombe interrato realizzate direttamente dal Comune e quelle realizzate da privati su area ottenuta in concessione.

Per le prime la durata della concessione è stabilita in anni 25 con possibilità di rinnovo di 15 anni esercitabile una sola volta; per le tombe realizzate da privati la durata è stabilita in anni 50, con concessione rinnovabile anche più volte di anni 20.

La tumulazione deve avvenire con le modalità indicate al Capo XV art. 76 e seguenti del Decreto Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n° 285. Al Capo XVIII art. 90 e seguenti del medesimo Decreto nonché al Titolo IV - Capo II del Regolamento dell' Unione si rimanda per quanto attiene la concessione delle aree a privati ed enti per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

Ad eccezione delle sepolture con unico posto salma che possono essere rinnovate una sola volta, le tombe private esistenti vengono confermate, con concessioni della durata sopra richiamata, fatte salve diverse pattuizioni già in essere compatibili con le indicazioni contenute nelle Norme transitorie e Disposizioni finali del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e

presenza dei requisiti di accesso indipendente ai singoli loculi evidenziati dal Regolamento regionale.

Alla scadenza le aree verranno riassegnate secondo lo schema indicato nelle tavole di piano, che costituisce guida per una razionalizzazione/ottimizzazione delle sepolture stesse

Le nuove tombe eseguite da privati avranno tipologia su più livelli a vestibolo centrale o laterale e disposizione illustrata negli allegati in coda alle presenti Norme, con eventuale aggiunta di vani per la collocazione di resti mortali o ceneri in apposite urne o cellette agendo in profondità. .

Per interventi diretti da parte del Comune di Azzano S. Paolo la medesima tipologia potrà essere ripetuta in sequenza in modo da realizzare un' alternanza planimetrica di loculo, vestibolo, loculo, loculo, vestibolo, loculo.

Le opere murarie per la realizzazione di tombe in concessione saranno rispettose delle indicazioni di dettaglio riportate al punto 13 della Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n° 24 esplicativa del Regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10/9/1990 n° 285. Nel caso di tombe realizzate singolarmente e non in batteria, tra un monumento e l' altro dovrà comunque essere lasciato uno spazio sufficiente di camminamento (manutenzione, pulizia, posa fiori ecc.) ad evitare invasioni su monumenti altrui.

La quota 0 dovrà essere rigorosamente rispettata in modo che non si vengano a creare rialzi e/o gradini di sorta.

Art.9 Elementi di pregio

Elementi di pregio presenti su tombe, anche ad inumazione, scadute o non confermate dovranno essere rimossi con perizia e ricollocati in altro luogo del cimitero a cura e spese del Comune, salvo che gli stessi non vengano richiesti e riscattati con versamento del corrispettivo che verrà specificatamente definito, da parte dei congiunti o dei diretti discendenti del/dei defunto/i sepolto/i.

Art.10 I colombari

Il Piano ha elaborato una serie di proiezioni e ha fornito specifiche valutazioni per determinare il fabbisogno futuro di questo tipo di sepoltura. Pur auspicando una regolare rotazione delle tumulazioni e una correzione alle attuali tendenze, supportata anche da una riduzione temporale delle concessioni, l' attuale disponibilità di colombari è stata giudicata insufficiente a soddisfare la domanda dei prossimi anni.

Il Piano ha quindi localizzato nuovi corpi di fabbrica nella zona del futuro ampliamento che andranno ad aggiungersi ad un lotto di 40 loculi derivanti dalla riconversione di ossari esistenti.

La tumulazione deve avvenire con le modalità indicate al Capo XV art. 76 e seguenti del Decreto Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n° 285. Le opere murarie saranno rispettose delle specifiche di dettaglio riportate al punto 13 della Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n° 24 esplicativa del Regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10/9/1990 n° 285 nonché delle indicazioni riportate nell' Allegato 2 dei Regolamenti regionali n° 6/2004 e n° 1/2007..

Art.11 Le cappelle

Le cappelle esistenti vengono confermate, con concessioni della durata di 75 anni, rinnovabile alla scadenza per anni 30, anche più volte, fatte salve diverse pattuizioni già in essere compatibili con le indicazioni contenute nelle Norme transitorie e Disposizioni finali del Regolamento cimiteriale.

Come da espressa richiesta dell' Amministrazione il Piano non ha invece individuato aree per la costruzione di nuove cappelle.

La tumulazione deve avvenire con le modalità indicate al Capo XV art. 76 e seguenti del Decreto Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n° 285.

Art.12 Campi di mineralizzazione

Per consentire l' effettiva liberazione di loculi ed aree alla scadenza delle concessioni, il Piano Regolatore Cimiteriale ha previsto espressamente dei campi ove i resti possano essere trasferiti per il consumo mediante processo naturale o accelerato per l' impiego di additivi espressamente consentiti. In sostituzione delle fosse usate temporaneamente per il consumo nel Campo A sono previste nuove fosse in numero di 138 nell' ampliamento di nord-est.

L' inumazione dei resti è normalmente prevista per un periodo non inferiore a cinque anni come da art. 82 del D.P.R. n° 285/90; il tempo di seppellimento di cui sopra può comunque essere ridotto a due/tre anni nel caso si faccia ricorso per il trattamento dei resti mortali e del terreno adiacente all' impiego di sostanze biodegradanti (punto 2 della Circolare Ministero della Sanità 31 luglio 1998 n° 10). Tale impiego è da tempo praticato in altri comuni per poter meglio sfruttare le scarse superfici disponibili allo scopo (a Bergamo viene usata la "Soluzione enzimatica Liquazyme" della Prosan s.r.l. di Carasco (Genova)).

Nei campi di mineralizzazione, l' individuazione delle fosse avverrà con cippo fornito e messo in opera dal Comune. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della sua data di nascita e di morte.

Su tale targhetta, previa approvazione del Comune, è permesso collocare la fotografia del defunto ed alcune diciture.

E' vietata la realizzazione di qualsiasi genere di monumento; è ammessa solo l'apposizione di arbusti e fiori in vaso di limitate dimensioni..

Art.13 Gli ossari

Negli ossari comuni devono essere raccolte le ossa che si rinvergono in area cimiteriale o altrove nonchè in occasione delle esumazioni ordinarie secondo indicazioni di cui all' art. 85 Decreto Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n° 285, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliere per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione.

L' ossario comune esistente presso il Cimitero di via per Azzano è confermato dal Piano Regolatore Cimiteriale.

Gli ossari individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 0,70 x 0,30 x 0,30; hanno concessione ventinquennale e possono contenere ciascuno i resti di un solo defunto. La concessione può essere rinnovata per anni 15, anche più volte.

Nelle cellette ossario possono anche essere ospitate ceneri da cremazione fin tanto che non si provvede ad attuare la specifica previsione indicata nel Piano.

Art.14 I cinerari

La cremazione deve avvenire con le modalità indicate al Capo XVI art. 78 e seguenti del Decreto Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n° 285 e secondo specifiche disposizioni contenute negli articoli 11, 12, 13 e 14 del Regolamento Regionale n° 6/2004 così come modificati dagli articoli 11, 12 e 13 del Regolamento Regionale n° 1/2007 .

Per quanto attiene i cinerari, le urne e le nicchie cinerarie si rimanda al punto 14 della Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n° 24 esplicativa del Regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10/9/1990 n° 285.

Le nicchie cinerarie individuali che il Piano ha individuato in 140 nuovi posti, devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 0,40 x 0,40 x 0,40.

Art.15 Aree da utilizzare in caso di catastrofe o calamità

L' area espressamente riservata allo scopo dal Piano Regolatore Cimiteriale nel Campo A ed in grado all' occorrenza di ospitare 34 fosse, sarà mantenuta a prato; vi potranno essere messi a dimora anche arbusti purchè di limitate dimensioni e facilmente rimovibili in caso di necessità.

Art.16 Depositi e ambienti di servizio

Gli ambienti di servizio oggi esistenti sono confermati.

Sono possibili interventi secondo necessità sulle strutture esistenti e la realizzazione di isola ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Viene confermata la dotazione di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero (art. 60 del D.P.R. n° 285/90).

Art.17 Nati morti, prodotti abortivi, parti anatomiche riconoscibili

In relazione a quanto indicato all' art. 15 del Regolamento regionale n° 6/2004 per l' inumazione di nati morti, prodotti abortivi e parti anatomiche sono stati individuati e riservati allo scopo 12 posti nel Campo A.

Le dimensioni delle fosse saranno quelle indicate ai punti 8 e 9 del medesimo articolo.

Art.18 Spazi aperti accessibili al pubblico

Tutti gli spazi aperti del cimitero saranno sistemati e curati con visione unitaria di insieme in modo da garantire una percezione globale degli spazi medesimi e il mantenimento del pregevole viale alberato di accesso. La scelta di materiali e di essenze arboree è vincolata a tale indicazione e alla possibilità di incrementare e favorire una percezione complessiva dell' area cimiteriale come area verde di meditazione e preghiera.

La manutenzione delle aree dovrà essere curata e continua.

Art. 19 Aree esterne

Al momento viene confermata nell' attuale disegno l' area esterna al cimitero adibita a parcheggio, come pavimentata e attrezzata negli anni scorsi.

E' comunque previsto che il suddetto parcheggio venga trasferito più a sud nell' ambito delle modifiche alla viabilità già indicata dagli strumenti urbanistici comunali e parzialmente attuate; l' area oggi destinata alla sosta delle autovetture sarà riqualificata e recuperata ad un uso pedonale e a verde.

Gli studi progettuali già avviati ne suggeriscono una specifica sistemazione sommariamente riportata anche nelle tavole di Piano (Giardino della Passione) per favorire il raccoglimento e la preghiera dei visitatori che intenderanno accedere al cimitero da quell' ingresso.

Art.20 Fascia di rispetto cimiteriale

La fascia di rispetto del Cimitero è di metri 100 lungo l' intero perimetro cimiteriale, che comprende sia la struttura comunale di Bergamo che la struttura comunale di Azzano S. Paolo. Un adeguamento con riduzione della medesima fascia potrebbe già oggi essere possibile in ragione del numero di abitanti di Azzano S. Paolo e alla luce delle recenti disposizioni legislative di cui all' art. 28 della Legge 1 agosto 2002 n° 166 e della Legge Regionale 11 novembre 2003 n° 22. Una decisione al riguardo dovrebbe comunque essere presa dal Consiglio Comunale di Bergamo, previo parere dell' A.S.L. e dell' A.R.P.A., su indicazioni eventualmente emanate dalla Regione.

Il previsto ampliamento del cimitero dovrebbe comunque comportare un adeguamento dei vincoli esistenti e la risoluzione delle problematiche legate alla presenza di un piccolo fabbricato privato che risulta essere stato condonato.

Per il fatto che i cimiteri devono essere isolati dall' abitato (art. 57 del D.P.R. n° 285/90) è vietato costruire entro la fascia di rispetto nuovi edifici o ampliare quelli esistenti.

TITOLO II° - NORME FINALI

Art. 21 Realizzazione per fasi delle previsioni di Piano

Fermo restando quanto indicato al precedente art. 2 circa le modalità di attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale, la realizzazione delle previsioni avverrà gradualmente, nell' arco dei 20 anni di validità dello strumento, salvo diverse valutazioni che emergessero nell' ambito della verifica del Piano prevista per legge.

In tale gradualità rientrano in particolare quelle sostituzioni e quegli spostamenti decisi per un più ordinato e razionale utilizzo degli spazi e la messa a norma delle sepolture non più conformi alle disposizioni regionali in quanto comportano la movimentazione di altro feretro in occasione di una tumulazione o di un' estumulazione.

E' infatti statuito che trascorso il termine di 20 anni dall' entrata in vigore del Regolamento regionale n° 6/2004 senza che siano apportati i necessari adeguamenti, nei suddetti manufatti potrà essere consentita la sola tumulazione di urne cinerarie e di cassette con resti ossei; i loculi doppi potranno essere concessi per ospitare unico feretro.

Dovrebbero essere eseguite con gradualità e continuità esumazioni ed estumulazioni a scadenza per garantire avvicendamenti e rotazioni soprattutto nei campi comuni e nei colombari.

Per il riutilizzo e la riassegnazione dei loculi si raccomanda l' esecuzione delle opere murarie di ripristino necessarie in concomitanza con il piano di estumulazioni.

Per interventi straordinari la programmazione non può che avvenire sulla base delle specifiche urgenze nell' ambito dei Programmi triennali e annuali di Opere Pubbliche ovvero con specifiche decisioni.

Sono giudicati fin d' ora urgenti gli interventi:

per l' accorpamento al cimitero "parte nuova" dell' area già di proprietà comunale individuata come ampliamento dal Piano cimiteriale;

per la realizzazione dei campi di mineralizzazione, in ragione delle ripercussioni provocate dal permanere in altri campi di resti non consumati e nei loculi di cadaveri con concessione scaduta;

per la predisposizione alle sepolture ad inumazione ventennale nella specifica area individuata nel campo 1b;

per l' assegnazione in concessione di aree da destinare alla costruzione di tombe private con sepoltura a tumulazione, non escludendo comunque un intervento comunale per la realizzazione delle opere murarie sotterranee in sequenza e conseguente concessione ai

privati del manufatto.

Si raccomandano inoltre:

la rapida approvazione delle norme finalizzate a una riduzione della durata delle concessioni e dei rinnovi, ad un ridimensionamento della concessione di loculi "in assegno" con ridefinizione dei requisiti e riduzione della durata, ad un riordino delle situazioni con concessioni a perpetuità;

l'uso di sostanze ammesse dalla legge per favorire i processi biologici nei campi di mineralizzazione con la finalità di garantire una rotazione più veloce delle sepolture;

l'introduzione di eventuali correttivi tariffari per meglio orientare le richieste dei cittadini verso le varie tipologie di sepoltura ed in particolare verso l'inumazione decennale o verso quella ventennale con concessione e di eventuali incentivi per favorire la cremazione;

il regolare ricorso all'estumulazione e all'esumazione in corrispondenza con lo scadere delle concessioni e un sistematico controllo delle tombe, che potrebbero essere in parte rimosse a favore di nuove tombe da realizzare su area liberata riassegnata a privati;

la realizzazione di interventi atti ad eliminare le barriere architettoniche presenti (vedi Tav. 11) e quelli finalizzati a migliorare l'assetto generale e l'organizzazione degli spazi per una percezione unitaria e più gradevole del cimitero.

Art.22 Aggiornamento del Piano Regolatore Cimiteriale

Il Piano Regolatore Cimiteriale recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

Tuttavia il Comune di Azzano S. Paolo è tenuto a revisionare il Piano almeno ogni 10 anni per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, adottando le stesse procedure seguite per il primo impianto.

ALLEGATI

- Schemi per la realizzazione di copritomba su sepolture ad inumazione;
- Tipologia di nuova tomba a tumulazione a 2, 3, 4 posti e vestibolo laterale;
- Tipologia di nuova tomba a tumulazione a 4, 6, 8 posti e vestibolo centrale;
- Tipologia per tombe a tumulazione in serie, realizzabili direttamente dal Comune di Azzano S. Paolo.